

COMUNE DI CARRARA

SETTORE SERVIZI SOCIALI/SERVIZI ABITATIVI

U.O. Servizi Amministrativi/Integrazione Socio-Sanitaria e Attività Amministrativa del Terzo Settore

CONVENZIONE

AI SENSI DEL D.LGS 117/2017 E SMI., PER LA CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI FINALIZZATI A SUPERARE LO STATO DI SOLITUDINE E DI BISOGNO DI PERSONE ANZIANE NELLE LORO ESIGENZE QUOTIDIANE.


Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2023, con la presente scrittura privata, il **Comune di Carrara** (MS) (di seguito solo Comune), con sede in Piazza 2 Giugno, codice fiscale e partita IVA 00079450458, qui rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi, Dott.ssa Barbara Tedeschi, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da provvedimento sindacale prot. n. 78746 del 29/10/2021 e il successivo prot. 44756 del 10/06/2022 di modifica del termine di durata dell'incarico);

E

l'Ente del Terzo Settore, singolo o associati attraverso un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) che nel loro insieme costituiscono il soggetto proponente, denominato _____ (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _____, cod. fisc. _____, nella persona del legale rappresentate Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, CF _____, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

ART. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Nell'ambito delle attività di interesse generale previste dall'Art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, per brevità CTS) da interpretare alla luce del diritto interno (legge n. 328 del 2000)



e nella più ampia prospettiva tracciata dal diritto dell'UE, COM 2006 recante "Attuazione del programma Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione", come richiesto con parere del Cons.di Stato n. 1405/2017, la presente Convenzione contempla servizi ed interventi finalizzati a soddisfare i bisogni già individuati dal Comune di Carrara nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi nel settore sociale, come segue:

- iniziative di solidarietà e sostegno finalizzati a superare lo stato di solitudine e di bisogno di persone anziane nelle loro esigenze quotidiane così organizzato:
- Consegne a domicilio della spesa, dei pasti o dei farmaci;
- Compagnia domiciliare;
- Servizi di "trasporto protetto" verso centri socio-sanitari per visite e terapie;
- Informazioni sui servizi attivi sul territorio;
- Iniziative di intrattenimento, culturali e di svago;
- Servizio telefonico diurno, informazioni, consulenze e sostegno, con oneri a carico dell'associazione, per disbrigo dei vari servizi;

Le attività descritte saranno oggetto di Convenzione, così come integrate dalle ulteriori indicazioni in sede di co-progettazione e dalle attività offerte nella proposta progettuale del soggetto selezionato.

ART. 2. DURATA

Il servizio avrà la durata di n. 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di aggiudicazione del servizio. Inoltre, quale metodologia di attività collaborative, oltre che di procedimento amministrativo, orientate all'attivazione del paternariato, la co-progettazione ha una natura "circolare" per cui si prevede la possibilità di essere riattivata allorché si manifesti la necessità o anche l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con la co-progettazione.

Tale riattivazione, non potrà comunque riguardare aspetti caratterizzanti del progetto e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner di co-progettazione.

Allo scadere dei termini, il Comune di Carrara può avvalersi della proroga tecnica per il periodo massimo di n. 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016 agli stessi patti e condizioni nelle more dell'espletamento di una nuova procedura comparativa, al fine di garantire l'esecuzione del servizio senza interruzioni fino al subingresso del nuovo aggiudicatario.


Qualora il Comune non si sia avvalso della facoltà di proroga, la Convenzione si intende risolta senza necessità di alcuna disdetta delle parti.

ART. 3. RISORSE ECONOMICHE E MODALITA' DI RIMBORSO SPESA

In ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli Enti del Terzo Settore, le risorse economiche messe a disposizione dall'Amministrazione procedente sono da ricondursi ai contributi, come disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

L'articolo 56, comma 2, del Codice stabilisce che le Convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni pubbliche alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario.

Il rimborso economico delle spese sostenute avverrà nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico



o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della Convenzione, come statuito all'articolo 56, comma 4 del CTS.

L'importo complessivo del rimborso spese è stabilito in **Euro 12.000,00 annui (Iva esente)**, per il totale di Euro 36.000,00 per la durata complessiva dell'affidamento corrispondente a n. 36 (trentasei) mesi.

Il rimborso spese avverrà trimestralmente previa consegna da parte dell'ETS all'Amministrazione procedente di apposita rendicontazione delle attività svolte e delle spese per esse effettivamente sostenute e, appunto, documentate. Con riferimento alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti, si ritiene che possa essere considerata, quale prassi tuttora valida, la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (così come chiarito dalle Linee Guida approvate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021).

ART. 4. OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari, devono assicurarli sia contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è "elemento essenziale" delle Convenzioni tra enti del Terzo settore e le Amministrazioni pubbliche. I relativi costi, nella quota parte connessa al servizio, sono a carico dell'Amministrazione Comunale e sono compresi tra le spese rendicontabili citate, fermo restando che la stipulazione debitamente esibita, rimane a carico dell'Ente che risulta aggiudicatario.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da:

_____ Agenzia di _____
_____, numero _____ in data _____
_____, scadenza _____;

e da:


_____ Agenzia di _____
_____, numero _____ in data _____
_____, scadenza _____;

ART. 5. CONTROLLI E RESPONSABILITA'

L'Associazione effettua il servizio secondo le modalità previste dalla presente Convenzione. E' tenuta alla rendicontazione trimestrale delle attività ed a coordinarsi con il RUP (responsabile del procedimento presso Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi – U.O. Servizi Amministrativi/Integrazione Socio-Sanitaria e Attività Amministrativa del Terzo Settore).

L'Associazione è tenuta a garantire la continuità del servizio in ogni tempo. Non è ammessa la sospensione anche temporanea, ad eccezione di quanto prescritto dall'art. 1218 del codice civile.

L'Associazione risponde del comportamento dei dipendenti o volontari sia per l'esecuzione del servizio, che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza. Essa è pertanto unica esclusiva responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di



vigilanza.

L'Associazione ed il proprio personale sono tenuti, inoltre, al rigoroso rispetto del Regolamento sulla privacy (regolamento generale sulla protezione dei dati, 27-4-2016 n. 2016/679/UE recepito con D. Lgs. 101/2018) soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'Art. 1, reso dall'Associazione.

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Carrara, ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impiegato che non offra garanzia di capacità, professionalità e non risulti idoneo.

ART.6. PENALI

L'Associazione, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni di cui alla presente Convenzione, è tenuta al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione.

L'Amministrazione Comunale, previa contestazione all'aggiudicatario, potrà applicare le seguenti penali:

- € 150,00 per ogni giorno di sospensione del servizio senza giusta e motivata causa;
- € 100,00 secondo la gravità dell'infrazione, per il mancato rispetto di tutti obblighi previsti dalla presente Convenzione volti ad assicurare la regolarità e la qualità dell'attività servizio.

In caso di recidiva e di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Amministrazione per la violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla contestazione delle inadempienze, l'Associazione ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.


ART. 7. RISOLUZIONE

Previa contestazione scritta all'Associazione ed esame delle controdeduzioni fornite dalla medesima nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, il Comune si riserva la facoltà di disporre l'immediata risoluzione della Convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora il servizio venga sospeso reiteratamente senza motivata e grave giustificazione;
- qualora il servizio venga riconosciuto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, successivamente ai controlli effettuati, gravemente insufficiente e svolto in violazione dei principi di correttezza, disparità di trattamento e riservatezza;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

ART. 8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. N. 101/2018, che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio di cui agli artt. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale al seguente indirizzo http://web.comune.carrara.ms.it/pagina_562_privacy.html. Il titolare del trattamento è il



Comune di Carrara.

Per il Comune
Il Dirigente del Settore

Per l'Associazione
Il legale rappresentante
